PROVINCIA DI SONDRIO
CORSO XXV APRILE, 22
23100 SONDRIO

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SS 38 LOTTO 1 – 1^ STRALCIO A DALLO SVINCOLO DI FUENTES ALLA SVINCOLO DI COSIO VALTELLINO

CAPITOLATO D'ONERI E DELLE PRESTAZIONI DISCIPLINANTE L'INCARICO DEL SERVIZIO AFFERENTE LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA INCLUSO IL FRAZIONAMENTO DEI MAPPALI INTERESSATI

CIG 2897146083

Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto.

Con la stipula del presente disciplinare dì incarico tra:

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147, legalmente rappresentato dal dott. Quirino Gianoli, in qualità di dirigente del settore lavori pubblici, viabilità e trasporti, che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire (di seguito anche denominata amministrazione committente);
- e ……., nato a …… il …… 19.., residente a …….., in via …….., codice fiscale ……, il quale interviene in questo atto in rappresentanza della società …….. con sede in …….., P.I. ……, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……. al n. ……. (di seguito denominata affidatario);

premesso che

- in data 18 dicembre 2006, tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, ANAS S.p.A., Camera di Commercio di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comune di Chiavenna, Comune di Sondrio, Comune di Tirano e Comune di Bormio è stato sottoscritto l'accordo di programma (AdP) avente ad oggetto "la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 38 e S.S. 36) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. 38 dello Stelvio – 1 ^ Lotto – variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano";
- che, in virtù degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'AdP, alla Provincia di Sondrio compete provvedere al completamento della procedura espropriativa delle opere in corso di realizzazione relativamente al "1 ^ Lotto – Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V. come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156";
- che con determinazione n. ……, in data …….. giugno 2011 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, e i relativi documenti allegati, per l'appalto del servizio di completamento della procedura espropriativa, incluso il frazionamento dei mappali interessati, relativamente al "1 ^ Lotto – Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V." come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156;
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici, viabilità e trasporti n. xxx del xx xxxxxxxxxxxxxx 2011, si è disposta l'aggiudicazione del suddetto servizio;

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati richiamati dal presente atto, del cui contenuto le parti dichiarano di aver preso esatta visione e dettagliata conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il servizio oggetto di affidamento attiene al completamento della procedura espropriativa avviata, ai sensi

dell'art. 22 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001, n. 327, con procedura di urgenza e per la quale sono state ultimate le attività di immissione in possesso sino alla liquidazione dell'acconto dell'ottantapercento.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all'affidatario, che accetta con la sottoscrizione del presente atto, il servizio di completamento della procedura espropriativa avviata da questa Provincia ai sensi dell'art. 22 bis del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, relativamente a tutte le ditte e mappali interessati dall'intervento del "1 ^ Lotto – Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V." come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156.
L'affidamento è riferito alle aree e a tutti gli immobili individuate negli elaborati del piano particellare di progetto (tavole elaborati codice 1ESO302B-1ESO304-B1ESO306B-1ESO308B-1ESO309B-1ESO311B-1ESO313B-1ESO315B-1ESO317B-1ESO318B-1ESO321B-1ESO323B e ditte catastali 1ESO303-1ESO305-1ESO307-1ESO310B-1ESO312-1ESO314-1ESO316-1ESO320-1ESO322-1ESO324)
relativamente ai seguenti temi:

- strade pubbliche;
- corsi d'acqua;
- nuova sede S.S. 38;
- superfici che si espropriano per deviazioni di strade, pubblici servizi, corsi d'acqua e condotte idropotabili.

I dati, individuati a solo valore di riferimento e a titolo indicativo, per l'espletamento del servizio sono:

fogli di mappa	n.	25
ditte	n.	1080
particelle	n.	1080
interessati	n.	1574
indennità non accettate	n.	167
aree urbane	n.	15

La suddetta individuazione ha valore indicativo, intendendosi l'affidamento riferito a tutte le aree interessate dall'infrastruttura in progetto, e in corso di realizzazione, sino al l'avvenuto completo trasferimento dell'opera nella sua completezza a favore di ANAS S.p.A. o del Demanio dello Stato (o soggetto diverso che ci si riserva di indicare in fase di esecuzione), inclusi i beni demaniali e le opere connesse all'infrastruttura principale come da temi sopra indicati. In particolare relativamente al tema *strade pubbliche* il servizio si intende affidato per tutte le fasi e attività necessarie a perfezionare la procedura sino al trasferimento del bene a favore del Demanio dello Stato secondo modalità e forma indicate da ANAS S.p.A..
L'identificazione degli elaborati di progetto, come sopra riportati, assume valore indicativo per l'espletamento del servizio intendendosi affidato con il presente contratto ogni attività necessaria al completamento della procedura espropriativa e al frazionamento dell'infrastruttura, opera ancora in corso di realizzazione, intendendo pertanto inclusa ogni ditta, foglio, mappale, necessario a dare il servizio svolto nella sua completezza.

Il servizio da espletare, a titolo indicativo, intendendosi affidata ed accettata ogni attività necessaria al completamento della procedura espropriativa, include:

- Redazione, intendendosi inclusa ogni operazione di campagna necessaria, dei tipi di frazionamento; verifica, eventuale rielaborazione e presentazione degli stessi all'Agenzia del territorio competente, sino alla definitiva approvazione, di tutte le aree individuate dal progetto dell'intervento del "1 ^ Lotto – Stralcio A della nuova S.S. 38 dello Stelvio - variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio V." come approvato con deliberazione CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156, quali *strade pubbliche, corsi d'acqua, nuova sede S.S. 38, superfici che si espropriano per deviazioni di strade, pubblici servizi, corsi d'acqua e condotte idropotabili*; Predisposizione del tipo mappale per aree e fabbricati censiti al catasto urbano, inclusa redazione del modello DOCFA e ogni attività comunque necessaria per dare la procedura conclusa; il servizio si intende quindi affidato sia relativamente all'aggiornamento al catasto terreni che, relativamente alle aree urbane, al catasto urbano, inclusa quindi ogni attività per la redazione e presentazione del tipo mappale e di ogni attività connessa e necessaria al completamento dell'intera procedura sino alla sua approvazione; il servizio include ogni attività necessaria all'accorpamento in un'unica particella per foglio delle particelle che delimitano il sedime stradale e/o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite nel corso dell'esecuzione del servizio; l'attività è da espletare nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni norma, regolamento, circolare, specifiche tecniche in vigore e/o emessa all'Agenzia del territorio anche successivamente all'affidamento del presente servizio, intendendosi lo stesso affidato con obbligo di risultato; il servizio comprende altresì, secondo le disposizioni di cui al punto 11 della circolare del 28 maggio 2010, n. 1, dell'Agenzia del territorio, ogni attività per il completamento di atti di aggiornamento che, pur avendo superato i controlli automatici, quindi che risultano approvati e registrati, siano comunque incompleti, con obbligo di presentazione di nuovo aggiornamento a totale carico dell'affidatario;
- Verifica, revisione e adeguamento, se richiesto, del piano particellare di progetto alle risultanze del frazionamento o per qualsiasi ulteriore necessità;
- Determinazione, pagamento e/o deposito saldo indennità, incluso l'onere di notifica e convocazione nei modi e nelle forme di legge di tutti gli interessati al fine della sottoscrizione del verbale di liquidazione;
- Predisposizione atti di cessione volontaria e/o decreti d'esproprio, inclusa ogni attività per la pubblicazione e la notifica nei modi e nelle forme di legge;
- Nomina periti, predisposizione della documentazione come dagli stessi richiesta, inclusa ogni ulteriore attività conseguente sino all'avvenuta chiusura dell'iter burocratico e all'emissione del provvedimento richiesto, notifica relativa stima;
- Richiesta stima alla Commissione provinciale espropri, inclusa la predisposizione della documentazione da inviare in allegato alla richiesta di stima e comunque richiesta dalla stessa commissione nonché ogni ulteriore attività conseguente sino all'avvenuta chiusura dell'iter burocratico e all'emissione del provvedimento richiesto e notifica all'interessato;
- Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei Decreti d'Esproprio;
- Trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. e voltura;

Tutte le attività suddette saranno svolte nel pieno rispetto delle norme in materia vigenti, in particolare secondo i disposti del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 giugno 2001, n. 327, e della legge della Regione Lombardia del 4 marzo 2009, n. 3, e, se richiesto, secondo la modulistica e le disposizioni impartite da questa amministrazione e da ANAS S.p.A..

Art. 3 Modalità di espletamento dell'incarico

Per regola generale, nell'esecuzione dell'incarico, l'affidatario si atterrà alle disposizioni che la Provincia di Sondrio e/o ANAS S.p.A. vorrà impartire, utilizzando - se richiesto - specifici modelli o schemi ma restando comunque a suo totale carico la predisposizione di ogni atto e documento comunque necessario all'espletamento dell'incarico affidato.

Le attività afferenti alla redazione e presentazione del tipo di frazionamento dovranno essere svolte secondo le specifiche tecniche, norme, circolari e modalità da ultimo approvate e/o richieste dall'Agenzia del territorio, o che, comunque, intervengano prima della definitiva approvazione degli stessi frazionamenti.

La redazione del tipo di frazionamento è da effettuarsi su un'infrastruttura ancora in corso di realizzazione;, è quindi incluso nel servizio, oltre ogni attività di rilievo a terra secondo le migliori regole tecniche e nel rispetto delle specifiche tecniche dall'Agenzia del territorio, il confronto, l'elaborazione e l'utilizzo del piano particellare di progetto, degli elaborati di progetto esecutivo, dei tracciamenti della ditta esecutrice dei lavori e del tipologico in uso presso ANAS S.p.A., documentazione messa a disposizione dell'affidatario. Il tipo di frazionamento andrà pertanto predisposto dopo aver effettuato, oltre che i rilievi a terra, tutti i raffronti e le verifiche tra i dati sopracitati. L'affidatario prima dell'avvio delle attività sottoporrà alla Provincia di Sondrio e ad ANAS S.p.A. una proposta di lavoro. Concordata la proposta di lavoro precederà all'espletamento delle attività le cui risultanze saranno sottoposte all'esame della Provincia di Sondrio e di ANAS S.p.A. che daranno specifiche formali indicazione sulle dividenti da assumere definitivamente per la predisposizione finale del tipo di frazionamento. L'affidatario procederà alla presentazione del tipo di frazionamento all'Agenzia del territorio competente, solo ad avvenuta espressa approvazione dei dati rilevati, delle elaborazioni condotte e delle dividenti definitive assunte. L'affidatario resta comunque unico responsabile della validità tecnica del dato che andrà a presentare all'Agenzia del territorio competente, con ogni obbligo di adeguamento e ripresentazione a suo esclusivo carico.

Le attività di campagna dovranno essere svolte in presenza di attività di cantiere, essendo ancora in corso la costruzione dell'opera. L'affidatario nell'organizzazione delle attività dovrà pertanto sottostare alle fasi di cantierizzazione e ad ogni disposizione impartita dal coordinatore per la sicurezza o da ANAS S.p.A. per l'accesso e la permanenza in cantiere senza che ciò possa da diritto a richieste risarcitorie intendendosi ogni onere compreso nel corrispettivo pattuito al successivo art. 4.

All'affidatario è fatto altresì obbligo, di aggiornare, modificare, integrare i dati che allo stesso saranno consegnati e costituenti l'elenco ditte del piano particellare, in conseguenza di intervenute variazioni tra la fase di immissione in possesso, trasferimenti di proprietà, errori, ecc., intendendosi affidata qualsiasi attività per dare la procedura espropriativa completa relativamente a tutti le aree indicate ai temi di cui all'art.2 del presente capitolato d'oneri.

Non potranno sorgere contestazioni sui dati della fase già condotta e che saranno trasferiti all'affidatario che si impegna con la sottoscrizione del presente capitolato a portare a compimento il servizio anche se questo possa comportare l'aggiornamento, il completamento l'esecuzione di attività già date per eseguite.

L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta della Provincia di Sondrio e/o di ANAS S.p.A..

L'affidatario (indipendentemente se società, ATI, ecc.) dovrà indicare il coordinatore del servizio che sarà l'unico soggetto formalmente accreditato a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del servizio; il coordinatore del servizio è l'unico soggetto responsabile dell'organizzazione dell'attività, rimanendo escluso che la Provincia di Sondrio e/o ANAS S.p.A. debba – per necessità operative –

interfacciarsi con altri soggetti.
L'affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni alle quali la Provincia di Sondrio e/o di ANAS S.p.A riterrà opportuna la sua presenza, sia in ambito regionale che nazionale, nonché ad interfacciarsi con altri soggetti.
L'affidatario è obbligato alla sottoscrizione, per assunzione di responsabilità e ove sussista l'obbligo di firma di professionista abilitato, di tutta la documentazione da produrre e relative copie sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
L'affidatario si impegna ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Provincia di Sondrio senza che ciò possa costituire motivo di sospensione o di ritardo nel regolare sviluppo delle prestazioni. L'affidatario potrà formulare eventuali riserve o contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni della Provincia. Le stesse dovranno essere formulate in modo specifico, esponendo le ragioni sulle quali si fondano, e, dettagliatamente, individuare variazioni o richieste di ordine economico. Le richieste non formulate entro i termini di cui sopra si intendono decadute venendo meno ogni successivo diritto di rivalsa.

Art. 4 Corrispettivo e spese da rimborsare

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, e come dallo stesso disciplinato, è stabilito in €. ……, prezzo offerto dall'affidatario.
L'incarico è affidato a corpo e a prezzo chiuso.
L'affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato d'oneri dichiara espressamente di accettare che il prezzo offerto per l'espletamento del servizio è chiuso e compensa integralmente tutte le attività necessarie per svolgere quanto in esso contemplato sino all'avvenuta definitiva chiusura, ai sensi e nelle forme di legge, della procedura espropriativa avviata a seguito di delibera del CIPE del 2 dicembre 2005, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/ agosto 2006, n. 196, e di provvedimento del Presidente dell'ANAS S.p.A. in data 29 maggio 2007, n. 67133, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati. Ogni dato o quantità indicata nel presente capitolato, o in altri elaborati allegati, non assume pertanto alcun valore negoziale, essendo il servizio affidato sino all'avvenuta definitiva conclusione della procedura nei modi e nelle forme di legge, con obbligo di risultato.
Il suddetto corrispettivo compensa integralmente ogni onere e spesa necessaria all'espletamento del servizio, escluse le spesi di seguito precisamente indicate che saranno rimborsate:

1. tributi catastali e imposte di bollo per presentazione di tipi di frazionamento e di tipo mappale, esclusi oneri per acquisizione fogli di mappali e tipi mappali a totale carico dell'affidatario, nonché escluso ogni onere per eventuali ripresentazioni o procedure conseguenti a non avvenute approvazioni;
2. tributi, oneri fiscali e imposte di bollo per trascrizioni, registrazioni e volturazioni;
3. spese di notifica effettuate nelle forme dell'A.G. o di legge;

L'affidatario prima di sostenere le suddette spese chiederà formale autorizzazione alla Provincia di Sondrio. Le stesse gli saranno rimborsate dietro presentazione di piè di lista e relative ricevute in corrispondenza dell'avvenuta conclusione della fase/procedura cui le stesse si riferiscono e in sede di liquidazione degli acconti pattuiti e del saldo. Non si darà luogo ad ulteriori pagamenti intermedi e a rimborsi spese non autorizzati.
La Provincia di Sondrio, relativamente alle spese di cui al punto 2, si riserva la facoltà di anticipare le

stesse all'affidatario.
Sono inclusi nel corrispettivo offerto dall'affidatario, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, per l'attività di consulenza in fase di espletamento del servizio, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati, oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato e professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio, per trasferta, ecc..
Nel corrispettivo offerto dall'affidatario è altresì incluso ogni onere conseguente al rispetto delle modalità e dei tempi che saranno impartiti per l'accesso e la frequentazione del cantiere secondo quanto già indicato all'art. 3 – Modalità di espletamento del servizio.
Sono altresì comprese nel corrispettivo pattuito le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti conseguenti all'esecuzione di misurazioni topografiche, le spese per acquisizione fogli di mappa e tipi mappali
Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo, dell'eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di esecuzione.
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna, rinunciando a qualsiasi richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità ad eventuali sopravvenute disposizioni in materia e la cui applicazione sia obbligatoria o comunque opportuna a sola discrezione della Provincia di Sondrio.

Art. 5 Documentazione e dati da assumere a riferimento per l'espletamento del servizio

Costituisce documentazione di riferimento per l'espletamento del servizio:
- Il piano particellare di progetto definitivo approvato con deliberazione CIPE;
- Elaborati del progetto esecutivo redatto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato per la realizzazione delle opere;
- Schema dati aggiornato al pagamento dell'acconto 80%;
- Modello pagamento dell'ANAS S.p.A. (utilizzato acconto 80%);
- Tipologico in uso di ANAS S.p.A..

Art. 6 Diligenza e responsabilità del Professionista nell'espletamento dell'incarico

Se per qualsiasi ragione l'affidatario non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera negligente, la Provincia di Sondrio si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi di propria fiducia tali prestazioni previste e di riversare sull'affidatario gli oneri derivanti.
Nello svolgimento dell'incarico di che trattasi l'affidatario dovrà osservare integralmente il dettame normativo di cui alla vigente Legislazione per "Espropriazione per pubblica utilità ".
Sarà inoltre obbligo dell'affidatario adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Per le attività il cui espletamento è richiesto lo stazionamento sulle pertinenze stradali e in cantiere è fatto carico all'affidatario dell'osservanza e dell'assunzione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'incolumità di chi opera, nonchè di attuare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, attenendosi altresì a tutte le disposizioni che il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e il committente dei lavori della nuova S.S. 38 vorrà impartite

relativamente all'accesso al cantiere.
Resta convenuto che qualora nel corso dell'espletamento del servizio dovessero verificarsi danni all'affidatario, alle persone, alle cose o a terzi, l'affidatario terrà sollevata e indenne la Provincia di Sondrio e l'ANAS S.p.A., ed il personale da essa dipendente, da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi, provvedendo a suo totale carico al completo risarcimento dei danni.

Art. 7 Incompatibilità

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 8 Tempi per l'espletamento del servizio

L'espletamento del servizio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti termini contrattuali:

1. consegna della proposta di lavoro entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente capitolato;
2. consegna delle elaborazioni intermedie per la definizione delle dividenti da assumere nei tipi di frazionamento entro 20 giorni dall'avvenuta approvazione della proposta di cui al precedente punto 1);
3. ultimazione di tutte le attività afferenti la redazione dei tipi il frazionamento, entro i successivi 30 giorni;
4. conclusione di tutte le attività incluse nel presente capitolato d'oneri entro i successivi 75 giorni;

I suddetti termini decorrono dalla redazione del verbale di consegna e avvio del servizio che sarà redatto dal responsabile del servizio e sottoscritto dal R.U.P. e dall'affidatario del servizio.
I tempi di esecuzione del servizio s'intendo affidati ed accettati nel pieno rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolo d'oneri, ivi inclusa la necessità di coordinamento nelle fasi di esecuzione delle operazioni di cantiere con l'esecutore dei lavori della nuova strada statale 38.

Art. 9 Modalità di pagamento

I compensi pattuiti, saranno corrisposti con le modalità di seguito indicate:

- acconto 30% all'avvenuta approvazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali dietro presentazione di tutta la documentazione afferente;
- acconto 20% all'avvenuta redazione, notifica agli interessati, registrazione e pubblicazione dei decreti di esproprio;
- acconto 30% all'avvenuta ultimazione delle trascrizioni alla conservatoria dei RR.II. e delle volturazioni;
- il saldo, pari al 20%, entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 309 del D.P.R. 207/2010 da rilasciarsi entro 90 gg. dall'avvenuta comunicazione da parte dell'affidatario di ultimazione del servizio.

All'avvenuta scadenza dei termini pattuiti l'affidatario trasmette regolare fattura che l'amministrazione liquiderà nei termini di 45 gg. dal ricevimento.
In corrispondenza della liquidazione degli acconti all'affidatario saranno altresì corrisposti i rimborsi spettanti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 4, la cui liquidazione è subordinata all'avvenuta presentazione di piè di lista delle spese sostenute, nonché delle ricevute e della documentazione in

originale cui le spese sono riferite. In corrispondenza della liquidazione degli acconti saranno effettuate le trattenute di legge.

Art. 10 Penali per ritardi e inadempienze

L'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali:
- penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo sui tempi per l'espletamento del servizio di cui al precedente art. 8 nonché nell'emissione di qualsiasi documento dovuti per legge o per disposizione del presente disciplinare;
- penale corrispondente all'1 (uno) per mille per ogni errore di ordine procedurale commesso dell'affidatario, escluso il risarcimento dell'eventuale danno cagionato in conseguenza che sarà oggetto di autonomo atto di contestazione.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'affidatario inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per oneri che per rimborso spese.

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Subappalto

È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato.

Art. 12 Polizze Assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 268 del regolamento generale, l'affidatario dovrà produrre una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all'amministrazione committente prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
5. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, è fatto obbligo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'amministrazione committente.

Art. 13 Controversie

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono deferite al giudice del Tribunale di Sondrio.

Art. 14 Risoluzione del Contratto

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge l'amministrazione committente ha diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'oneri, nonchè grave ritardo nell'esecuzione del servizio. Costituisce grave inadempimento e grave irregolarità ogni errore procedimentale rispetto ai disposti di legge che possa, anche senza compromettere l'iter procedurale, rendere necessaria la ripetizione di una fase procedurale. Costituisce grave ritardo nell'esecuzione del servizio il superamento del 10% dei tempi stabiliti per ogni singola fase come stabilita al precedente art. 8.

Art. 15 Recesso

L'amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta, sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza

tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

Art. 16 Documentazione da restituire

Tutta la documentazione prodotta nell'espletamento del servizio, gli atti acquisiti e i rilievi effettuati, in quanto facente parte integrante del presente incarico e compensata con i prezzi pattuiti, dovrà essere consegnata alla Provincia di Sondrio e/o ad ANAS S.p.A. sia su supporto magnetico (compresi anche i files in formato editabile) che cartaceo, quest'ultimo opportunamente raccolto in singole cartelle per ogni ditta interessata, in duplice copia compreso l'originale. Il rilievo dovrà essere restituito completo di ogni dato che ne permetta il libero uso.
La Provincia di Sondrio e l'ANAS S.p.A. rimarranno esclusivi proprietari dei rilievi, degli elaborati, frazionamenti, relazioni, notifiche ecc., nessuno escluso, relativi al presente incarico sin dal momento della loro redazione, e potranno farne uso e disporne ampiamente e liberamente.
L'affidatario si impegna a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
L'affidatario trasferisce in capo alla Provincia di Sondrio e all'ANAS S.p.A. i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a decorrere dalla data di consegna di ciascun elaborato, o di parte di esso, ed è obbligato a non divulgare il prodotto.

Art. 17 Diritti e riservatezza degli atti

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni, documenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messi a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.
L'affidatario, con ogni responsabilità a suo carico, si impegna nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare al trattamento dei dati di cui entrerà in possesso, sia per il tramite della Provincia di Sondrio che in modo autonomo, nel pieno rispetto della disciplina sulla "Privacy" contenuta nell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo detti dati per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto.

Art. 18 Sospensioni

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il direttore del servizio, d'ufficio o su segnalazione dell'affidatario, può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; Può altresì essere ordinata dal R.U.P. la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'affidatario e al direttore de servizio ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'affidatario e al direttore del servizio.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'affidatario e deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione ed essere successivamente restituito controfirmati dallo stesso o

dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'amministrazione committente.
7. Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore del servizio redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa è controfirmato dall'affidatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate del servizio, da indicare nei relativi verbali.

Art. 19 Spese di contratto

1. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servezio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle lett. a) e b), le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario.
4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 20 Ulteriori condizioni contrattuali

Solo ed esclusivamente su propria autonoma decisione, la Provincia di Sondrio potrà derogare alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente capitolato d'oneri qualora risulti non possibile portare a compimento il servizio nei tempi stabiliti per dimostrate problematiche determinate dall'atto di dichiarazione di pubblica utilità. E' fatto obbligo all'affidatario, con congruo anticipo sulle scadenze di cui al precedente art. 8, dare formale comunicazione alla Provincia di Sondrio dell'impossibilità di rispettare i tempi pattuiti e della problematica che determina tale impossibilità. Qualora la Provincia di Sondrio riterrà, a suo insindacabile giudizio, le motivazioni addotte meritevoli di accoglimento si procederà con la formalizzazione di verbale di proroga. Qualora l'istanza non pervenga con congruo anticipo non sarà oggetto di esame e permarranno validi i termini di cui al precedente art. 8.
L'affidatario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, nonché a pienamente ottemperare a tutti gli adempimenti disposti dal decreto legislativo 9 aprile, n. 81 , lasciando del tutto indenne da ogni responsabilità in materia la stazione appaltante.

L'esecutore del servizio nel suo ruolo di datore di lavoro si atterrà scrupolosamente a tutte le norme e disposizioni impartite dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai disposti degli artt. 17 e 18, nonché assumerà ogni obbligo di controllo e verifica affinché tutti i suoi lavoratori e subordinati adempiano correttamente ad ogni obbligo previsto a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'espletamento del servizio comporta l'esecuzione di operazioni di campagna, anche nell'ambito del cantiere in corso per la realizzazione della nuova strada statale n. 38. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario, anche per tutte i lavoratori e subordinati a suo carico, si atterrà nell'esecuzione delle operazioni di campagna da eseguirsi nell'ambito del cantiere suddetto a tutte le disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dalla ditta esecutrice dei lavori e da ANAS S.p.A. committente dei lavori. Accederà al cantiere solo se autorizzato e secondo le precise indicazioni impartite dai suddetti soggetti al fine di evitare ogni interferenza con le attività lavorative in corso. L'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento della nuova strada statale n. 38 è a totale carico della ditta esecutrice e non comporta nessun onere per l'esecutore del servizio afferente le attività espropriative. L'esecutore dovrà pertanto limitarsi ad assumere le indicazioni impartite per l'accesso alle aree. Sarà obbligo dell'esecutore del servizio fornire a tutti i soggetti che per lui operano i dispositivi di protezione individuali, senza nessun onere a carico del presente servizio.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del contratto il datore di lavoro è obbligato a fornire:

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dallo stesso decreto legislativo; - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi della denuncia dei lavoratori effettuata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui innanzi sono compresi e compensati nei corrispettivi di cui al precedente art 4.

Art. 21 Rinvio alla normativa vigente - tracciabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi che risultino applicabili.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente commessa, nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:
Banca
Codice IBAN:
Soggetti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codici Civile, l'affidatario, per il tramite del proprio rappresentante delegato Sig. ……., , dichiara di accettare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare di quelle di cui ai precedenti articoli n. 2 (oggetto dell'incarico), n. 3 (modalità d'espletamento dell'incarico), n. 4 (corrispettivo e spese da rimborsare), n. 8 (tempi per l'espletamento del servizio), n. 9 (modalità di pagamento), n. 10 (penali per ritardi e inadempienze), n. 11 (divieto di cessione del contratto - subappalto), n. 14 (risoluzione del contratto), 15 (recesso) e n. 20 (ulteriori condizioni contrattuali).
Il contratto si intende affidato con obbligo di risultato.
Sondrio,

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE
Quirino Gianoli